



Comune di Isili



Provincia del Sud Sardegna

09056 Piazza San Giuseppe n.6

Tel.0782/804458 Fax 0782/804469

Email ragioneria@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

UNITA' OPERATIVA

RAGIONERIA - PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO

CAPITOLATO D'ONERI PER COPERTURA ASSICURATIVA

PERIODO 15/04/2018 – 15/04/2021

**Polizza Responsabilità civile auto – Infortuni ai conducenti e
auto rischi diversi - Kasko
Libro matricola**

Cig:

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Legge:	la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
Regolamento:	il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
Società:	L'impresa assicuratrice delegataria nonché le imprese coassicuratrici
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Valore Commerciale	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;
Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
Attestazione sullo stato del rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Incendio:	è la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

Fulmine:	Scarica elettrica luminosa che si manifesta nell'atmosfera
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità
Implosione	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna
Furto:	è il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; si intendono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto
Rapina:	è il reato, previsto all'art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; si intendono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto.
Kasko	i danni materiali e diretti subiti dal parco veicoli costituito da natanti/gommoni/veicoli, altri mezzi come riportato nell'elenco allegato, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, compresi i danni di traino passivo o attivo nonché di manovra a spinta e quelli avvenuti durante la sosta
Accessori di serie:	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;
Accessori aggiuntivi – optional:	equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;
Accessori fonovisivi:	radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
Infortunio:	l'evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Scoppio:	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;

Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Sinistro senza seguito:	il sinistro denunciato per il quale la Società ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Franchigia:	la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente;
Primo rischio assoluto:	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.);
Veicolo:	parco veicoli costituito dall'elenco allegato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE.

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt.1892/1893/1894 e 1898 del c.c. Per la R.C.A., la Società eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l'Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che la Società avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.

Art. 2 PROVA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire con qualsiasi mezzo scritto e/o telematico ed avranno effetto dalla data di invio quando questa sia rilevabile.

Art.3 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità triennale dal 15/04/2018 del 15/04/2021 cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. È facoltà del Contraente, entro 30giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Art.4 PAGAMENTO DEL PREMIO – RILASCIO CERTIFICATI/CONTRASSEGNI CARTE VERDI

Il pagamento si effettua con unica rata annuale anticipata. Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa. Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax. Ai fini dell'attivazione delle garanzie e della consegna dei certificati/contrassegno e carte verdi il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l'attivazione della procedura di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc)

Art.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art.6 FORO COMPETENTE.

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello ove ha sede il Contraente

Art.7 IMPOSTE E TASSE.

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è regolato dalla legge Italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative regolamentari vigenti. Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 9 Istituzione Ufficio Sinistri

Qualora nel territorio dell'ex Provincia di Cagliari non sia già presente un ufficio liquidazione sinistri, la Compagnia si impegna ad istituirlo entro 60 giorni dall'inizio del contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI ALLA SEZIONE RCA E ALLA SEZIONE ARD

Art. 10) POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un Libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli, di proprietà del Contraente, da coprire inizialmente e successivamente con la **garanzia di responsabilità civile auto e la garanzia infortuni ai conducenti dei veicoli** per i massimali indicati al successivo art. 18. L'elenco dei veicoli da assicurare è riportato nel successivo articolo 11.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Per le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra le date di comunicazione di esclusione e di scadenza dell'annualità in corso. La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax o altro mezzi telematici con cui è notificata alla Società la sostituzione o l'esclusione o, comunque, dalle ore 24 del giorno in cui sono restituiti alla Società certificato e contrassegno.

Salvo quanto previsto dall'art. 14) Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante", le esclusioni di veicoli/natanti, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Art. 11) ELENCO AUTOMEZZI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

VEICOLO:	Autoveicolo
MARCA/MODELLO:	Iveco Fiat 40 10 Fiat Daily (GASOLIO)
IMMATRICOLAZIONE:	04/09/1991
TARGA:	NU 210524
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Autocarro
MARCA/MODELLO:	Fiat OM 60.10 A (GASOLIO)
IMMATRICOLAZIONE:	1980
TARGA:	NU 103076
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Autovettura
MARCA/MODELLO:	Fiat Panda 4x4 (BENZINA)
IMMATRICOLAZIONE:	28/02/1992
TARGA:	NU 215956
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Autocarro
MARCA/MODELLO:	Piaggio Porter (BENZINA)
IMMATRICOLAZIONE:	02/1996
TARGA:	AJ 404 RG
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Autobus
MARCA/MODELLO:	Fiat Iveco Scuolabus (GASOLIO)
IMMATRICOLAZIONE:	22/09/1997
TARGA:	AV 156 PZ
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Furto e Incendio € 6.000,00 + Cristalli

VEICOLO:	Trattrice agricola
-----------------	--------------------

MARCA/MODELLO:	Trattore
IMMATRICOLAZIONE:	
TARGA:	BR816D
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Autocarro
MARCA/MODELLO:	Piaggio Porter (GASOLIO)
IMMATRICOLAZIONE:	13/12/2001
TARGA:	BS 915 SX
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Autovettura
MARCA/MODELLO:	Fiat Punto 1.2 (BENZINA)
IMMATRICOLAZIONE:	29/03/2002
TARGA:	BZ 551 ND
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Autovettura
MARCA/MODELLO:	Fiat Panda 1000 (BENZINA)
IMMATRICOLAZIONE:	06/2007
TARGA:	DJ 970 KT
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Autovettura
MARCA/MODELLO:	Land Rover Defender 110 2.5 TDI HAR
IMMATRICOLAZIONE:	(DIESEL)
TARGA:	03/2012
	ZB 841 AC
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Autocarro
MARCA/MODELLO:	Fiat Iveco (DIESEL)

IMMATRICOLAZIONE:	01/2011
TARGA:	EC 699 FN
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Macchina operatrice
MARCA/MODELLO:	JCB
IMMATRICOLAZIONE:	12/2003
TARGA:	AJ Y 431
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Garanzie accessorie e Tutela Legale

VEICOLO:	Autocarro
MARCA/MODELLO:	Nissan Navara (DIESEL)
IMMATRICOLAZIONE:	11/2015
TARGA:	FB 900 AS
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Furto e Incendio

VEICOLO:	Autocarro
MARCA/MODELLO:	Ford Ranger (DIESEL)
IMMATRICOLAZIONE:	12/2015
TARGA:	FB 081 WR
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Furto e Incendio

VEICOLO:	Autovettura
MARCA/MODELLO:	Peugeot (DIESEL)
IMMATRICOLAZIONE:	12/2015
TARGA:	FB 856 FA
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Furto e Incendio

VEICOLO:	Autobus Scuolabus
MARCA/MODELLO:	Mercedes (DIESEL)
IMMATRICOLAZIONE:	12/2016
TARGA:	FG 199 HG
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00

MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Furto - Incendio - Atti vandalici € 84.000

VEICOLO:	Autobus Scuolabus
MARCA/MODELLO:	Mercedes (DIESEL)
IMMATRICOLAZIONE:	12/2016
TARGA:	FG 200 HG
MASSIMALE PER DANNI A PERSONE	€ 6.070.000,00
MASSIMALE PER DANNI A COSE	€ 1.220.000,00
SCADENZA POLIZZA	15/04/2018
GARANZIE	Furto - Incendio - Atti vandalici € 84.000

Art. 12 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO, DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO.

In tutti i casi in cui il veicolo venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul veicolo sostituito. Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti. Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire alla Società la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità.

Art. 13 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, che emetterà appendice di esclusione del veicolo effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto. In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società. Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo ceduto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio. Conto vendita: se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

Art. 14 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO.

In caso di furto totale del veicolo il rapporto assicurativo relativo al medesimo, è risolto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. Il Contraente dovrà fornire alla Società copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. La Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

**SEZIONE I)
RESPONSABILITÀ CIVILE**

CONDIZIONI GENERALI R.C. VEICOLI A MOTORE

Art.15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. L'assicurazione copre anche la

responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

Art. 16) ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente;
- per i ciclomotori e motocicli, nel caso di esercitazioni di guida se le stesse non avvengono con l'osservanza delle disposizioni di legge;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi art. 98 del C.d.S. "Circolazione di Prova") che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia per i veicoli;
- limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante anche in assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. "di cui all'art. 82 del C.d.S. "Destinazione ed uso dei veicoli" VI° comma, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; limitatamente ai veicoli quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D. L.30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche.
- Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge 24/12/69 n. 990, La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 17) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del Contraente che del conducente nei casi di:

- a) guida in caso di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del DL 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche;

- b) danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
- d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c), e 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal presente punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa unicamente nei confronti del Conducente e nei confronti del Contraente in caso di veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 18 MASSIMALI

MASSIMALI RC AUTO	
Complessivo per sinistro	€ 7.290.000,00
Danni alle persone	€ 6.070.000,00
Danni alle cose	€ 1.220.000,00

CAPITALI INFORTUNI DEL CONDUCENTE	
Morte	€ 50.000,00
Invalità permanente	€ 100.000,00
Rimborso spese mediche	€ 10.000,00

Art.19) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose)

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

**SEZIONE II)
AUTO RISCHI DIVERSI**

INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE

Art. 20) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, veicoli di proprietà dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme documentabili, sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Art. 21) ESCLUSIONI. – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- g) conseguenti ad appropriazione indebita;
- h) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 22) ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.

In deroga a quanto stabilito all'art. 21 lettera h), l'assicurazione è estesa nei limiti delle somme documentabili, agli accessori fono-audiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

Art. 23 VALORE ASSICURATO

Euro 15.000,00 come indicato all'art. 18.

Art. 24 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O, DANNEGGIATE.

In caso di danno parziale:

La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, con le seguenti modalità:

- le parti cosiddette "non usurabili", senza tenere conto del degrado d'uso
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

In caso di perdita totale:

L'assicurato sarà indennizzato del valore assicurato.

Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro.

L'indennizzo, calcolato come indicato nel comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

SEZIONE III EVENTI SOCIO POLITICI

Art. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti, ai veicoli di proprietà dell'Ente in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonovisivi, agli accessori aggiuntivi e agli accessori di serie, nei limiti degli importi documentabili da parte dell'Assicurato stesso.

Art.26 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

Art. 26 bis VALORE ASSICURATO

Come descritto all'art. 23.

Art. 26 quater DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Come descritto all'art. 24.

SEZIONE IV) EVENTI ATMOSFERICI/NATURALI

Art. 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti ai veicoli di proprietà dell'Ente in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.

Art. 27 ter VALORE ASSICURATO

Come descritto all'art. 23.

Art. 27 quater DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Come descritto all'art. 24.

GARANZIE ACCESSORIE

ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.032.920,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 c.c., III comma, la Società ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA -TASSA DI PROPRIETA'

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 516,46 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
- b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento dei veicoli è quello della sospensione della garanzia RCA;

- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata con la presente polizza.

Previa presentazione di idonea documentazione la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 800,00 per ogni evento indipendentemente dal numero di cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

RIPRISTINO AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520,00.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO VALORI

L'Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente/Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale.

La Società rimborserà purché documentate le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di € 500,00 per singolo evento.

IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Società rimborsa all'Assicurato purché documentate le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o Ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotto dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

GARANZIA BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro/ preziosi/ titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per evento e con il limite di € 5.500,00 per anno assicurativo.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete a sensi dell'Art. 1916 cc nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida dei veicoli descritti in polizza, salvo il caso di dolo del medesimo.

SEZIONE V)

KASKO

Art. 28) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società risponde dei danni diretti subiti dai veicoli usati dai dipendenti della Contraente, dagli Amministratori e dal Segretario e/o Direttore generale, non di proprietà del Comune di Isili, ed utilizzati in occasione di missioni, spostamenti o viaggi di servizio fuori ufficio, svolti per conto della Contraente, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso e sempreché le missioni o viaggi di servizio risultino regolarmente autorizzate. veicolo a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non opera se:

- il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni causati dalle operazioni di carico e scarico del veicolo.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 15.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dal Contraente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente, amministratore, revisore o consulente autorizzato alla trasferta;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI

L'ammontare del danno se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autovettura.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso somma non superiore a € 15.000,00.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino installati sulle autovetture.

SEZIONE VI)

TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 29) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico nel limite di € 5.000,00 per singolo evento ed alle condizioni di seguito indicate l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'Art. 1917 del CC 3° comma.
- Effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Si intendono in garanzia:

- A) Le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- B) Le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- C) Le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- D) Le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto ai fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia, queste ultime, se dovute in base a vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

Art. 30) ESCLUSIONI

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.

L'Assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto da assicurazione della Responsabilità Civile da circolazione:

- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma della disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore RCA del veicolo assicurato.

Art. 31) DENUNCIA DEL SINISTRO

Unitamente alla denuncia il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società con la massima urgenza gli atti giudiziari e comunque ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

Art. 32) GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempre che il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'Assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le Parti o in mancanza di accordo dal presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

SINISTRI

(Valida per le sezioni I-II-III-IV-V)

A) MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 15 giorni da quando la struttura dedicata alla gestione delle coperture assicurative ne sia venuta a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Alla denuncia devono dare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c..

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

B) GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

C) SCOPERTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita sulle singole garanzie da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile.

L'importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza.

D) MINIMO NON INDENNIZZABILE.

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell'importo fisso pattuito sulle singole garanzie.

E) RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

F) LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI

In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

G) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

La Società procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

Limitatamente alle garanzie **furto ed eventi socio politici**, la Società rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto

- copia autentica della denuncia presentata all'Autorità,
- copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità;

e nel caso di perdita totale,

- dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso, rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di **furto parziale e/o di furto totale**, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria;
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo, il costo della procura rimane a carico della Società;

Limitatamente alla garanzia **Kasko** la Società ha facoltà prima di pagare l'indennizzo di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo.

H) RECUPERI

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione E Riparazione - Sostituzione 'in natura' delle cose rubate o danneggiate") si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

I) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

L) SINISTRI INCENDIO/FURTO/KASKO NATANTI

(Valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i veicoli a motore)

M) OBBLIGHI DELL'IMPRESA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

L'impresa annualmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l'Impresa di data di accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.